

PROVINCIA DI RIMINI

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA**

(Art. 1, da comma 816 a comma 847, Legge 160/2019)

**Deliberazione del Consiglio
Provinciale n° 4 del 27 maggio 2021**

TITOLO PRIMO

AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art.1 comma 821 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, disciplina il "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", denominato **Canone**, istituito a decorrere dall'anno 2021 ai sensi dei commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il **Canone**, sostituisce: il canone per l'occupazione, di spazi ed aree pubbliche e il corrispettivo di cui all'art. 53 comma 7 del D.P.R 495/1992, limitatamente alle strade di pertinenza delle provincie ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti (e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi).
3. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni di qualunque natura, sia permanenti che giornaliere e le esposizioni pubblicitarie sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia di Rimini, nonché le occupazioni di aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, che a vario o senza titolo, insistono nell'ambito del territorio provinciale, suddiviso in zone in base all'importanza dell'ubicazione dell'occupazione e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del **Canone**, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del **Canone**, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazioni realizzate abusivamente.
4. Per quanto non previsto nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari provinciali relative all'occupazione di spazi pubblici anche con mezzi pubblicitari, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e settori, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Presupposto del Canone

1. Il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Articolo 3

Definizioni oggettive e ambito territoriale

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

a) per “suolo pubblico” e “spazi ed aree **pubbliche**” si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia quali le strade e le relative aree di pertinenza, nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprasuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso, anche mediante servitù di uso pubblico c.d. *dicatio ad patriam* consistente nel comportamento del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente, con carattere di continuità un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima; sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio.

b) per “occupazione” si intende l'utilizzo del suolo, del sottosuolo e del soprasuolo stradale mediante installazioni, allestimenti, depositi, opere e manufatti che poggiano o comunque insistono entro i confini stradali. Sono compresi nella definizione le occupazioni poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico costituiti da balconi, verande, bow windows e simili infissi anche a carattere stabile nonché le opere pubbliche lungo sede stradale riguardanti condotte fognarie per acque bianche, regimazione acque superficiali stradali, costituenti opere pubbliche e di urbanizzazione. Fuori dei centri abitati non sono consentite attività di vendita al dettaglio tali da implicare la possibilità di fermata o sosta breve di veicoli (chiosco per vendita giornali, fiori, souvenirs e simili).

2. Nelle aree della Provincia non si comprendono i suoi tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sicché il Canone è dovuto solo all'ente Comune in quanto ente proprietario del tratto di strada.

3. Nei tratti di strade di proprietà della Provincia situati all'interno di centri abitati con popolazione fino a 10.000 abitanti, il realizzarsi del presupposto dell'occupazione, determina l'obbligo per l'occupante di rimettere il Canone alla Provincia quale ente proprietario della strada e ciò quand'anche l'occupazione fosse per l'installazione di un impianto/mezzo pubblicitario. In detti tratti di strada l'autorizzazione o concessione è rilasciata dall'ente Comune, previo nulla osta della Provincia. Il nulla osta è il provvedimento con il quale la Provincia dichiara che non vi sono ragioni ostative di tipo tecnico o amministrativo anche con riferimento al versamento del Canone dovuto alla Provincia all'adozione del provvedimento comunale.

4. Le disposizioni regolamentari si applicano anche alle strade, aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti regionali per i quali la Provincia abbia competenze per legge ovvero in virtù di accordi con la Regione Emilia-Romagna e sempre che la materia non sia disciplinata diversamente.

5. Nozione e modi di delimitazione del centro abitato sono stabiliti, rispettivamente, dall'art. 3, comma 1, punto 8, del Codice della Strada, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Articolo 4

Zone del territorio provinciale

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le strade provinciali, per la compiuta determinazione del Canone, sono tutte ricomprese in una unica categoria.

Articolo 5

Tipologia delle occupazioni

1. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall'art.3 del presente regolamento, in via permanente o giornaliera deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente Ufficio, il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell'autorizzazione per le occupazioni temporanee.
2. Sono **permanenti** le occupazioni, di carattere stabile, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore all'anno, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili.
3. Sono **temporanee** ovvero **giornaliere** le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno, anche se periodiche, in tal caso possono essere rilasciate per più annualità e, in ogni caso, quelle per le attività edili.
4. Sono parimenti occupazioni **temporanee** quelle **occasional**i, quali:
 - a) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con chiusura di piazza e strade organizzate da enti pubblici che ne cureranno la gestione.
 - b) le occupazioni di durata non superiore a 10 ore continue con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture.
 - c) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde di aree private con mezzi meccanici o automezzi operativi, per traslochi o interventi di manutenzione a fabbricati di durata non superiore alle 10 ore, ripetibili per due giorni di seguito.
 - d) le occupazioni per non più di mq 10 effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore alle 24 ore.
5. Sono occupazioni **abusive**, quelle:
 - a) realizzate senza la concessione e/o autorizzazione o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente.
 - c) che si protraggono oltre in termine stabilito dalla concessione e/o autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati.
 - d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza della concessione e/o autorizzazione.
 - e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse.
 - f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.Le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
6. E' consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata **urgente necessità**, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno purché venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione anche in via breve (fax, pec, telegramma). In mancanza della stessa,

l'avvenuta occupazione è considerata abusiva. L'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare, previo pagamento del Canone dovuto, il provvedimento in via di sanatoria, in difetto l'occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.

TITOLO SECONDO

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE

Articolo 6

Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/occupazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda di occupazione diretta alla Provincia, per le strade provinciali al di fuori dei centri abitati ed al Comune, per le strade provinciali che attraversano centri abitati con popolazione sino a 10.000 abitanti.
2. Chiunque voglia ottenere concessioni o autorizzazioni deve inoltrare domanda alla Provincia accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto versamento per spese di istruttoria e sopralluogo, secondo gli importi deliberati con apposito atto, da versare nelle modalità previste. Dal pagamento delle spese di istruttoria sono esentati tutti gli enti pubblici con esclusione dei loro consorzi, aziende o società.
3. Ogni domanda, redatta in bollo, eventualmente su appositi moduli forniti dalla Provincia, deve contenere le generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita e numero di codice fiscale, se persona fisica, oppure ragione sociale e partita I.V.A., se persona giuridica), il titolo per il quale richiede la concessione od autorizzazione (proprietario, usufruttuario), la sua residenza, nonché la descrizione particolareggiata dell'opera che si intende eseguire e l'indicazione esatta dell'uso al quale l'opera stessa è destinata, il numero o la denominazione della strada provinciale a cui si riferisce, la distanza chilometrica progressiva o, comunque, l'esatta indicazione della località interessata evidenziata in uno stralcio catastale 1:2000, nonché due copie del progetto, di cui uno con marca da bollo in regola con le leggi vigenti, la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e a tutte le altre che la Provincia intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della proprietà stradale.
4. La Provincia, in relazione alla natura, tipo ed importanza dell'opera da eseguire, potrà richiedere, senza obbligo di restituzione, la presentazione di planimetrie, sezioni, disegni esecutivi, e di quant'altro sarà ritenuto utile e necessario ai fini dell'esame della domanda. Tale documentazione deve sempre essere sottoscritta dal richiedente ed essere in regola con le leggi vigenti in materia di bollo.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle domande intese ad ottenere nulla osta.
6. Qualora il richiedente rinunci alla domanda di concessione o autorizzazione, non avrà diritto al rimborso delle spese di cui al primo comma del presente articolo.

Articolo 7

Domanda per il rilascio delle autorizzazioni relative a impianti e mezzi pubblicitari

1. L'installazione di cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari, **fuori dai centri abitati** lungo le strade provinciali o in vista di esse, è soggetta ad autorizzazione da parte della Provincia.
2. Chiunque voglia ottenere l'autorizzazione all'installazione o al rinnovo di cartelli, insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicità, deve presentare domanda scritta, redatta in bollo, dell'importo fissato dalle leggi vigenti, indirizzata alla Provincia di Rimini - Ufficio Infrastrutture Viarie secondo

la modulistica reperibile presso l'ufficio stesso o sul sito Internet dell'Ente (www.provincia.rimini.it), accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria, da versare nelle modalità previste dalla Provincia di Rimini. Dal pagamento delle spese di istruttoria sono esentati tutti gli enti pubblici con esclusione dei loro consorzi, aziende o società.

3. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione dovrà allegare alla domanda, oltre alla documentazione amministrativa richiesta dall'Ente:

- a. Bozzetto del messaggio da esporre con le relative dimensioni e colori.
- b. Planimetria in scala adeguata nella quale sia chiaramente indicata la posizione, le dimensioni e l'ingombro del mezzo pubblicitario con indicazione della distanza dalla carreggiata, dal confine di proprietà ed anche da marciapiedi e versante di fossi.
- c. Documentazione fotografica riguardante la zona di intervento.

4. L'autorizzazione sarà concessa entro 60 giorni dall'arrivo delle domande all'ufficio competente, che ha il compito di esaminarle secondo uno stretto ordine cronologico di protocollazione. Il termine rimane sospeso nel caso in cui la Provincia, inviti l'interessato, a mezzo di comunicazione scritta a produrre, entro il tempo massimo di 30 giorni, ulteriore documentazione o ad integrare quella presentata. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti o delle integrazioni richieste. I termini sono altresì sospesi qualora si renda necessario acquisire il parere di uffici diversi dal Servizio Infrastrutture Viarie o da Amministrazioni diverse dalla Provincia di Rimini; in caso di ricevimento di detti pareri in periodo di tempo eccedente i 60 giorni dalla presentazione della domanda l'autorizzazione potrà essere rilasciata entro ulteriori 30 giorni dal ricevimento dei pareri.

5. L'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali **correnti all'interno di centri abitati** con popolazione inferiore a 10.000 abitanti è sottoposta ad autorizzazione specifica del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico della Provincia.

6. I cittadini interessati ad ottenere dette autorizzazioni debbono presentare presso la Provincia di Rimini – Servizio Infrastrutture Viarie - apposita domanda in bollo secondo la modulistica reperibile presso l'ufficio stesso o sul sito Internet dell'Ente (www.provincia.rimini.it), accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria, da versare alla Provincia di Rimini e dalla documentazione elencata all'art. 12 comma 3) del presente regolamento.

7. La Provincia conclusa la necessaria istruttoria tecnico-amministrativa inoltrerà la pratica corredata dall'eventuale nulla osta al Comune competente e per conoscenza al richiedente.

8. Il Comune, sulla base degli atti ricevuti dall'Amministrazione Provinciale, provvede al rilascio dell'autorizzazione integrata da eventuali condizioni ritenute necessarie e di competenza comunale.

9. Copia dell'atto ufficiale o della comunicazione trasmessa dal Comune al richiedente dovrà essere inviata dal Comune stesso all'Amministrazione Provinciale per la conservazione degli atti ed una costante ed aggiornata conoscenza degli impianti esistenti lungo le strade provinciali.

10. Qualora la richiesta di parere pervenga da parte del Comune, dovrà essere corredata, oltre che dalla documentazione tecnica necessaria, anche dall'attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria.

Articolo 8

Collocazione di cartelli od altri impianti su strade non provinciali

1. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada non provinciale, sono visibili principalmente da una strada provinciale in ambito extraurbano l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta tecnico per la valutazione dell'Autorizzazione Provinciale di cui all'art. 23 comma 1 del C.d.S..

2. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati fianco strada provinciale sono visibili principalmente da una strada non provinciale in ambito extraurbano l'autorizzazione è subordinata al preventivo rilascio di nulla osta tecnico provinciale di cui all'art. 23 comma 5 del C.d.S.
3. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati fianco strada o piazza non provinciale sono visibili anche da strada provinciale attraversante centro abitato, fermo restando che la competenza al rilascio dell'autorizzazione cui all'art. 23 comma 1 del C.d.S. è del relativo Comune, la Provincia è tenuta al rilascio di nulla osta tecnico di cui all'art. 23 comma 5 del C.d.S. solamente qualora le installazioni ricadano in "in corrispondenza di intersezione" fra strada comunale e strada provinciale all'interno della fascia di rispetto della strada provinciale.
4. Il posizionamento di cartelli o di altri mezzi pubblicitari fianco strada parallela a strada provinciale, in prossimità della stessa, dovrà essere valutata con riferimento al divieto di installazione di cui all'articolo 51 comma 3.a) del Regolamento di Esecuzione del C.d.S. sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue.
5. L'ottenimento del nulla osta segue le procedure di cui all'articolo precedente, indipendentemente dalla collocazione entro o fuori dai centro abitato, ovvero istanza in bollo corredata dalle spese di sopralluogo presentata direttamente dal richiedente o istanza in carta semplice corredata dalle spese di sopralluogo presentata dall'Ente proprietario della strada lungo la quale è installato.

Articolo 9

Domanda per il rilascio dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Qualora la domanda di concessione o di autorizzazione di spazi ed aree pubbliche sia completa, l'Ufficio incaricato, compiuto il necessario esame della domanda stessa ed espletati i sopralluoghi tecnici necessari, predispone, entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda, schema dell'atto di concessione o di autorizzazione, indicando le norme e le condizioni di ordine tecnico necessarie a disciplinare la concessione o l'autorizzazione medesima o comunica l'eventuale diniego motivato.
2. Il termine per l'esame della domanda è interrotto qualora si rendano necessari chiarimenti o elementi integrativi. In tal caso il termine riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti o chiarimenti richiesti.

Articolo 10

Deposito cauzionale

1. Per le autorizzazioni o concessioni, la Provincia si riserva di chiedere la costituzione di polizza fideiussoria assicurativa o bancaria o, eventualmente, di cauzione in denaro, prima del rilascio del provvedimento.
2. I depositi cauzionali dovranno essere versati negli importi, nei tempi e nei modi che verranno indicati nell'apposita comunicazione, pena la decadenza della domanda stessa.
3. I depositi cauzionali saranno restituiti dopo la verifica di regolare esecuzione delle opere di ripristino definitivo effettuata da personale tecnico della Provincia, entro 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione scritta di ultimazione dei lavori. La restituzione avverrà previa detrazione delle spese per la riparazione di eventuali danni arrecati. Quando le opere eseguite comportano ulteriore manutenzione della strada e sue pertinenze, detto deposito sarà trattenuto per il tempo necessario a garanzia della regolare esecuzione dei lavori.

4. Qualora il richiedente rinunci alla domanda di concessione o autorizzazione avrà diritto alla restituzione della somma relativa al deposito cauzionale.

Articolo 11

Rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Le concessioni e le autorizzazioni, sia permanenti che temporanee, vengono rilasciate dal Dirigente del Servizio Infrastrutture Viarie, ovvero dal dipendente di categoria D con incarico di posizione organizzativa all'uopo delegato ai sensi del vigente Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con apposito atto ed in conformità alle norme legislative vigenti e di quelle contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di concessione e di autorizzazione sono fissate le condizioni e le norme alle quali la concessione e l'autorizzazione stessa si intende subordinata.
3. Devono, inoltre, essere indicati i termini entro i quali devono essere eseguiti i lavori e la durata dell'atto stesso.

Articolo 12

Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione, che costituisce il titolo in base al quale il richiedente può lecitamente dare avvio all'occupazione, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento della sua acquisizione se successiva, deve contenere:
 - a) la denominazione della strada interessata e progressiva chilometrica.
 - b) l'oggetto della concessione o autorizzazione.
 - c) l'ubicazione.
 - d) i dati dell'intestatario.
 - e) il numero della concessione o autorizzazione.
 - f) la superficie dell'area da occupare.
 - g) le eventuali prescrizioni di natura tecnica.
 - h) la durata.
 - i) l'indicazione della tariffa applicata per la determinazione del Canone annuo per le permanenti e giornaliero per le temporanee e le regole per il suo versamento a seconda della tipologia di occupazione, fermo restando la previa acquisizione del pagamento del Canone dovuto, nella sua integrità.
2. Nei tratti interni ai centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, il nulla osta è rilasciato dalla Provincia con l'obbligo del Comune di comunicare tempestivamente la concedibilità della domanda di occupazione.
3. Il rilascio del nulla osta è subordinato al pagamento alla Provincia, da parte del richiedente la concessione/autorizzazione, del Canone dovuto. La decorrenza dell'occupazione, anche ai fini dell'applicazione del canone, si intende a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione comunale.
4. Il rilascio della concessione provinciale all'utilizzo di spazi ed aree pubbliche, o di tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, non esonera il titolare della concessione/autorizzazione dall'obbligo di munirsi di tutte le altre autorizzazioni e licenze (titoli edilizi, licenze comunali, di commercio, nulla osta VV.F., ecc.) prescritte dall'ordinamento per l'esercizio dell'attività o per l'uso delle cose concesse.
5. Le concessioni provinciali si intendono rilasciate sempre con la salvaguardia e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente il titolare della concessione.

Articolo 13

Principali obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione

- 1.** È fatto obbligo al concessionario e del titolare dell'autorizzazione di rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e nella concessione/autorizzazione anche in ordine alle modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare; l'avvio dei lavori equivale all'accettazione delle prescrizioni tecniche contenute nella concessione.
- 2.** Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, oltre ad osservare nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione concessa/autorizzata le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti, è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese, nonché alla rimozione di eventuali materiali ivi depositati alla data di cessazione dell'occupazione. Qualora ciò non avvenga l'Amministrazione Provinciale procede d'ufficio con addebito di spese a carico del concessionario/titolare dell'autorizzazione inadempiente, fatto salvo l'incameramento della cauzione ovvero l'attivazione della fideiussione e salvo il maggior danno, oltre alle altre misure previste dal presente regolamento.
- 3.** Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa.
- 4.** Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciarne duplicato a spese del richiedente.
- 5.** Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione deve effettuare il versamento del "Canone" alle scadenze prefissate qualora non già interamente versato all'atto del rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione. In mancanza e senza sua regolarizzazione il mancato pagamento del Canone è causa di decadenza della concessione e/o della autorizzazione.

Articolo 14

Subentro nelle concessioni e autorizzazioni

- 1.** L'autorizzazione e la concessione di occupazione di suolo pubblico hanno carattere personale, sono valide solo per i soggetti autorizzati/concessionari.
- 2.** Il titolare di concessione e di autorizzazione ha l'obbligo di comunicare, entro il termine di sei mesi, all'Ufficio competente qualsiasi variazione riferita al trasferimento della titolarità dell'atto medesimo (vendita, subentro, confisca, ecc.). In caso di morte del titolare questo compito si trasferisce agli eredi.
- 3.** Il trasferimento della titolarità di concessioni e di autorizzazioni comporterà il rilascio di un atto intestato al nuovo titolare. La domanda di trasferimento dovrà essere presentata alla Provincia utilizzando l'apposita modulistica contenente la dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione e di assunzione di tutti gli oneri relativi derivanti dalla titolarità della concessione o dell'autorizzazione medesima.
- 4.** Le società titolari di concessioni o di autorizzazioni sono sempre tenute a notificare, entro sei mesi, alla Provincia ogni atto di trasformazione o di modifica della loro composizione o ragione sociale. La comunicazione dovrà essere presentata così come stabilito al comma precedente.
- 5.** Il trasferimento di pubblici servizi fra enti, comporterà il rilascio di un unico atto intestato al nuovo gestore del servizio. La domanda di trasferimento dovrà essere presentata, entro sei mesi dal trasferimento del servizio stesso e dovrà contenere l'elenco di tutte le autorizzazioni e concessioni oggetto del trasferimento.

Articolo 15

Rinnovo e disdetta delle concessioni e autorizzazioni

1. Il titolare di concessione o di autorizzazione permanente deve, almeno tre mesi prima della scadenza, qualora intenda rinnovarla, inoltrare apposita domanda in bollo alla Provincia.
2. Qualora non venga presentata la domanda di rinnovo la concessione o l'autorizzazione cessa alla scadenza del termine stabilito, senza bisogno di disdetta. Il titolare dovrà provvedere all'immediato ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione dell'opera.

Articolo 16

Revoca, decadenza ed estinzione della concessione e dell'autorizzazione

1. Le concessioni e le autorizzazioni possono cessare in qualunque momento per revoca disposta dalla Provincia per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale o rinuncia da parte del titolare.
2. Il titolare al quale sia stata revocata o che abbia rinunciato alla concessione o alla autorizzazione, deve ripristinare a proprie spese, lo stato dei luoghi o rimuovere l'opera abusiva secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla concessione.
3. Qualora le opere autorizzate non vengano iniziate entro il termine prescritto, senza che il richiedente avanzi domanda per proroga di ultimazione dei lavori, la stessa autorizzazione si ritiene decaduta.

Articolo 17

Rimozione di urgenza

1. Si procede alla rimozione d'urgenza nel caso in cui l'installazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, effettuata senza la preventiva autorizzazione dell'ente competente e come tale abusiva, sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio della Provincia, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione.
2. Dell'avvenuta rimozione viene data comunicazione all'interessato a mezzo pec o raccomandata a/r con indicazione della procedura da seguire per il versamento delle spese di deposito e conseguente ritiro dell'impianto pubblicitario. Il mancato ritiro dell'impianto pubblicitario presso il luogo di deposito comporta il pagamento delle spese di deposito per 60 giorni quale termine massimo di custodia.
3. In caso di collocazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, privi di autorizzazione e che non richiedono un provvedimento di urgenza, il competente settore diffida l'autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione dell'atto. Decorso suddetto termine, la Provincia provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.
4. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nel provvedimento di revoca o di decadenza nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve comunque essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

TITOLO TERZO

ESECUZIONE DEI LAVORI, MANUTENZIONE OPERE E ATTI VIETATI

Articolo 18

Durata delle concessioni e delle autorizzazioni

1. Le concessioni e le autorizzazioni sono permanenti o temporanee a seconda che la loro durata sia superiore o inferiore ad un anno.
2. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti hanno una durata di 29 anni ai sensi dell'art. 27 comma 5 del Codice della Strada.

Articolo 19

Convenzioni speciali

1. E' facoltà della Provincia stipulare con Enti, Aziende e Società, convenzioni speciali disciplinanti le concessioni e le autorizzazioni per la posa di tubazioni per gas ed acqua, per linee elettriche, telegrafiche e telefoniche, ecc., fermo restando l'obbligo per la parte richiedente di presentare la domanda e la relativa documentazione ai sensi dei successivi articoli.

Articolo 20

Termini per l'esecuzione dei lavori

1. L'Ufficio incaricato, scaduto il termine previsto per l'esecuzione delle opere, accerta la regolare esecuzione ed in caso di inadempimento provvede a segnalare la violazione agli organi competenti per lo svolgimento delle ulteriori fasi del procedimento.
2. In caso di provata necessità l'interessato può chiedere una proroga del termine fissato, per il tempo strettamente necessario al completamento dei lavori. Tale proroga potrà essere accordata ad insindacabile giudizio dell'ufficio incaricato ed avrà una durata non superiore ad anni 1.

Articolo 21

Smarrimento dell'atto di concessione o di autorizzazione

1. Il titolare di concessione o di autorizzazione è tenuto a custodire l'atto e ad esibirlo ad ogni richiesta del personale della Provincia.
2. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione, il titolare è tenuto ad informare la Provincia e a chiedere il rilascio del duplicato, in base alla normativa vigente.

Articolo 22

Registro delle concessioni e delle autorizzazioni

1. L'Ufficio incaricato è tenuto a redigere e mantenere aggiornato un registro delle concessioni e delle autorizzazioni rilasciate che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda e del rilascio della concessione e dell'autorizzazione.

Articolo 23

Condizioni delle concessioni e delle autorizzazioni

1. Le concessioni e le autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l'obbligo da parte del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.
2. E' facoltà della Provincia di revocare o modificare, per giusti motivi, le concessioni e le autorizzazioni, oppure di imporre nuove condizioni. Il titolare della concessione o dell'autorizzazione dovrà, inoltre, in qualunque tempo ed a sue spese, apportare alle opere da lui eseguite le modifiche necessarie per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza che la Provincia sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Articolo 24

Norme per l'esecuzione dei lavori

1. La concessione o l'autorizzazione potrà prevedere che il titolare dia comunicazione di inizio e di fine dei lavori di costruzione o di manutenzione entro apposito termine.
2. Durante i lavori medesimi non dovrà recarsi turbativa al traffico.
3. Un incaricato del Servizio Infrastrutture Viarie avrà sempre libero accesso ai lavori, sia per controllare che vengano osservate tutte le condizioni contenute negli atti di concessione o di autorizzazione, sia per dare quelle disposizioni o prescrizioni che il settore stesso riterrà di impartire all'atto dell'esecuzione dei lavori.
4. I lavori da eseguirsi e quelli prescritti non devono recare danno al piano viabile né aggravio alla Provincia, e non devono impedire o rendere difficili i lavori di manutenzione stradale ordinaria e straordinaria.
5. Qualora la concessione o l'autorizzazione comporti opere e depositi sulla strada, il titolare della concessione o dell'autorizzazione deve in particolare modo ottemperare a quanto disposto dall'articolo 21 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e dagli articoli 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".
6. Il Servizio Infrastrutture Viarie potrà emettere circolari tecniche indicanti le modalità di esecuzione dei lavori da eseguirsi lungo le strade provinciali.

Articolo 25

Manutenzione delle opere concesse o autorizzate

1. La manutenzione delle opere eseguite nel corpo stradale e sue pertinenze, formanti oggetto della concessione o dell'autorizzazione, è sempre a carico del titolare.
2. L'Ufficio incaricato può prescrivere che vengano eseguite determinate opere, nonché che vengano osservate determinate norme tecniche, nell'interesse della viabilità e della proprietà stradale.
3. L'inosservanza di tali prescrizioni può comportare la revoca della concessione o della autorizzazione ed il conseguente ripristino dello stato dei luoghi o rimozione dell'opera abusiva, come può comportare revoca la mancata manutenzione, salvo sempre il risarcimento dei danni causati alle strade provinciali e loro pertinenze, e salvo sempre l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modifiche.
4. In corrispondenza degli accessi lungo le strade provinciali, la spalata di neve, sia sulla banchina stradale che sul manufatto, resta a totale carico del concessionario, ancorché la neve vi venga accumulata per i modi e dai mezzi della Provincia nello sgombero della strada, direttamente o a mezzo di imprese.

5. Qualora il titolare della concessione o dell'autorizzazione non provveda ad eliminare qualsiasi inconveniente o pericolo per il traffico nel tratto manomesso, la Provincia eseguirà direttamente i lavori necessari a garantire la perfetta conservazione della strada. Le spese sostenute verranno addebitate al titolare a norma di legge.

TITOLO QUARTO

DISPOSIZIONI TECNICHE

Articolo 26

Principi generali

1. Il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni previste dal presente Regolamento è improntato al rispetto delle norme previste dal vigente Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e relative modifiche, al Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche, nonché al rispetto degli “Indirizzi generali e linee guida del Piano nazionale della Sicurezza Stradale e delle norme emanate a livello statale e regionale in materia di sicurezza stradale.
2. In particolare, anche nel rilascio delle concessioni ed autorizzazioni, saranno adottate tutte le prescrizioni necessarie a perseguire i seguenti obiettivi:
 - a. miglioramento dei livelli di sicurezza delle componenti infrastrutturali ad alto rischio (punti neri);
 - b. miglioramento dei livelli di sicurezza nei sistemi territoriali più complessi;
 - c. protezione degli utenti deboli ed a rischio.
3. Gli obiettivi sopra descritti saranno perseguiti attraverso soluzioni tecniche, da adottare a cura dei concessionari, atti ad ottenere i seguenti risultati:
 - a. eventuale modifica della geometria e dei caratteri costruttivi della strada e delle sue pertinenze in corrispondenza delle aree ed opere oggetto della concessione, finalizzate al miglioramento della sicurezza.
 - b. identificazione con appositi sistemi del passaggio dalla viabilità extraurbana a quella urbana di quartiere o privata.
 - c. definizione di percorsi pedonali o ciclabili continui e protetti, localizzazione delle aree di sosta e di manovra tali da ridurre i conflitti tra i flussi pedonali, veicolari e ciclabili.
 - d. costituzione o allargamenti di marciapiedi e connessioni agevole e sicure in aree costituite da più isolati.

Articolo 27

Confine stradale

1. Il confine stradale è individuato ai sensi dell’art. 3, punto 10), del Nuovo Codice della Strada.
2. In caso di scarpate poste a valle o a monte della sede stradale, laddove il limite di proprietà stradale non sia individuabile dagli atti di acquisizione o di esproprio e, nel contempo, la morfologia dei luoghi non permetta l’individuazione del confine con le modalità individuate dall’art. 3, punto 10), secondo capoverso, del Nuovo Codice della Strada, lo stesso deve intendersi posto a 1.50 m dal bordo stradale, da intendersi quale limite della superficie pavimentata. In tutti gli altri casi in cui non sia comunque possibile individuare con esattezza uno degli elementi di cui sopra, il confine stradale è da intendersi posto a 1.00 m dal bordo stradale in conformità allo schema nr. 1), del presente regolamento.
3. Qualora, lateralmente alla strada, risulti la presenza di singole particelle catastali di proprietà provinciali non destinate ad uso stradale, non si applicano le distanze di cui al 2° comma del presente articolo.

Articolo 28

Fasce di rispetto

1. Le fasce di rispetto lungo le strade provinciali sono quelle stabilite dal nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

Articolo 29 Accessi e diramazioni

1. L'apertura di nuovi accessi e diramazioni sulle strade provinciali è condizionata al rispetto di quanto disposto dal nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché al rispetto dei criteri modali e di distanziamento previsti dal punto 7) dell'allegato al Decreto Ministeriale 19 aprile 2006.
2. Al di fuori dei centri abitati, quando ammessi, gli accessi potranno essere dotati di cancello. In tale caso, gli accessi dovranno essere realizzati in conformità agli schemi nn. 2 e 3, allegati al presente regolamento.
3. Gli accessi e le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, alla data di scadenza dell'autorizzazione devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente articolo.
4. Nel caso di accessi e di diramazioni già esistenti sprovvisti di autorizzazione, si applica quanto disposto dall'art. 22, comma 11, del Nuovo Codice della Strada.

Articolo 30 Distributori di carburante

1. Per la realizzazione o il mantenimento degli accessi relativi ad impianti di distribuzione carburanti per autotrazione, si applicano le distanze minime derivanti dal coordinamento tra le norme del Nuovo Codice della Strada, la Circolare Ministero LL.PP. n. 8599 dell'11 gennaio 1960, il Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e successive modifiche, la Deliberazione del Consiglio Regionale Emilia Romagna 8 maggio 2002, n. 355, nonché le norme emanate dall'ANAS a chiarimento della Circolare Ministero LL.PP. n. 8599 dell'11 gennaio 1960.

Articolo 31 Condutture aeree e sotterranee

1. Gli attraversamenti sotterranei delle strade provinciali, autorizzati nei casi previsti dall'art. 25 del Nuovo Codice della Strada, devono essere realizzati con le modalità indicate agli articoli 65 e 66 del relativo regolamento di esecuzione.
2. L'atto di concessione ad effettuare i lavori precisa, ai sensi dell'art. 67, ultimo comma, del Nuovo Codice della Strada, le prescrizioni tecniche riguardanti le modalità di esecuzione dello scavo ed il conseguente ripristino.
3. Per l'esecuzione di lavori di cui ai precedenti commi, i sensi del precedente art. 5, è sempre previsto il versamento di un deposito cauzionale, la cui entità verrà stabilita di volta in volta in relazione all'entità delle opere interessanti il corpo stradale.
4. Gli attraversamenti aerei delle strade provinciali, autorizzati nei casi previsti dall'art. 25 del Nuovo Codice della Strada, devono essere realizzati con le modalità indicate dall'art. 66 del relativo Regolamento di esecuzione e nel rispetto delle specifiche normative tecniche di settore.

Articolo 32

Opere e depositi sulle strade e occupazioni scarpate

1. Le opere ed i depositi sulle strade, autorizzati nei casi previsti dall'articolo 21 del Nuovo Codice della Strada, devono essere realizzati con le modalità indicate dagli articoli 30-43 del relativo Regolamento di Esecuzione.
2. Gli interventi di rinterro o di taglio di scarpate stradali potranno essere autorizzati solo qualora non comportino danno alla proprietà provinciale. Ove autorizzati, dovranno comunque assicurare la regimentazione delle acque superficiali.

Articolo 33

Manutenzione delle ripe e dei fossi stradali

1. Ai proprietari dei fondi laterali è fatto obbligo di rispettare quanto previsto dallo articolo 31 del Nuovo Codice della Strada, riguardante la manutenzione delle ripe.
2. A coloro che hanno diritto di condurre acque nelle strade è fatto obbligo di rispettare quanto previsto dall'articolo 32 del Nuovo Codice della Strada, riguardante la conservazione del fosso.

TITOLO QUINTO

OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE CON INSTALLAZIONE DI IMPIANTI/MEZZI PUBBLICITARI

Articolo 34

Publicità sulle strade

Riferimenti normativi: Artt. 1 e 23 C.d.S. – Artt. 47-59 Reg. C.d.S.

1. La pubblicità sulle strade provinciali è disciplinata, oltre che dal “Codice della Strada” D. Lgs. 30/04/1992 – n. 285 (C.d.S.) e del “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada” D.P.R. del 16 dicembre 1992 n.495 (Reg. C.d.S.) anche dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento disciplina nel rispetto dei principi e dei criteri della normativa gli aspetti della pubblicità lungo, in prossimità e in vista delle strade di proprietà o in gestione della Provincia di Rimini, nell’ambito degli obiettivi che la stessa persegue, con particolare riferimento alla sicurezza stradale di cui agli artt. 1 e 23 del Codice della Strada.
3. La pubblicità sulle strade è intesa “lungo” la strada provinciale quando è collocata su suolo demaniale (e quindi entro i confini stradali) o su proprietà privata ma all’interno, comunque, della fascia di rispetto stradale. Si intende invece l’installazione “in vista” dalla strada provinciale quando la collocazione avviene su aree esterne alle fasce di rispetto, ma comunque orientate con lo scopo di essere viste dagli utenti che transitano sulla strada cui è diretta. La valutazione dovrà tener conto dell’intenzionalità dell’interessato di rendere effettivamente visibile il mezzo pubblicitario dalla strada, oltre che dell’effetto che lo stesso può incidere sulla sicurezza stradale.

Articolo 35

Definizione dei mezzi pubblicitari

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 47 Reg. C.d.S.

1. **Insegna di esercizio:** scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nella pertinenza accessoria, anche non esclusiva, della stessa. Fuori dai centri abitati, per ogni sede di attività, può essere installata una insegna di esercizio in prossimità dell’accesso carrabile ed una sul principale fabbricato posizionata in modo che sia visibile dalla strada di accesso, considerandosi ogni altra analoga installazione quale “insegna pubblicitaria” soggetta alla disciplina di cartelli ed altri mezzi pubblicitari. L’insegna di esercizio può essere luminosa per luce propria o per luce indiretta. Laddove l’insegna di esercizio, o insegna pubblicitaria, sia del tipo “a bandiera”, cioè fissata alla struttura di sostegno ad una sola delle estremità laterali, la proiezione a terra della stessa dovrà ricadere all’interno della proprietà privata; non sono ammesse insegne di esercizio a bandiera sovrastanti carreggiata e banchina stradale.
2. **Preinsegna:** scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bidimensionale utilizzabile su una o entrambe le facce, finalizzata all’indicazione direzionale della sede dove si svolge una determinata attività e in modo da facilitare il reperimento della stessa, comunque, nel raggio di 5 km Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.

3. Sorgente luminosa: qualsiasi corpo illuminante che diffondendo luce illumina aree, fabbricati o manufatti. Le sorgenti luminose di tipo indiretto dovranno essere installate in proprietà privata e la fonte di luce deve essere orientata verso la proprietà privata per evitare ogni rischio di abbagliamento.

4. Cartello: manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi, etc. Può essere luminoso per luce propria o per luce indiretta.

5. Striscione, locandina o stendardo: sono impianti privi di rigidità ed il loro posizionamento è ammesso esclusivamente per installazioni di carattere temporaneo (durata inferiore ad un anno). A seconda della tipologia e dell'iniziativa pubblicizzata si distinguono in:

-Striscioni: ammessi unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazione e spettacoli.

-Locandine e stendardi: ammessi per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli oltre che per il lancio di iniziative commerciali.

6. Segno orizzontale reclamistico: la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

7. Impianti pubblicitari di servizio: qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

8. Impianti di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. In tale dizione si intendono ricompresi anche i rimorchi di cui all'art. 56 del C.d.S. adibiti espressamente a scopo pubblicitario.

Articolo 36 **Regole generali**

1. Lungo le strade provinciali o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, e altri mezzi pubblicitari, visibili dai veicoli transitanti sulle strade stesse, che per forma, dimensioni, colori, disegno ed ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o sviare l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.

2. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla segnaletica prescritta dalle norme vigenti.

3. Lungo le strade site nell'ambito ed in prossimità di edifici, aree tutelate come beni culturali e dei beni paesaggistici, la collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari è regolata dalle norme vigenti in materia

Articolo 37 **Tipologie escluse**

1. Esulano dalla disciplina del presente regolamento, laddove collocati su suolo privato e salva valutazione in concreto ai sensi del comma 1 dell'art. 23 e ai sensi degli artt. 16-18 CDS:

- a) le targhe “professionali” aventi caratteristica di insegna di esercizio (contenenti i riferimenti essenziali dell’attività: nome o denominazione e natura dell’attività) se in aderenza a fabbricato o a recinzione in corrispondenza dello studio o dell’ufficio cui si riferiscono.
 - b) le indicazioni similari a preinsegne poste all’interno di accessi privati in aree produttive aventi lo scopo di organizzare la viabilità con le sole diciture quali “area carico/scarico – ingresso dipendenti – entrata – uscita”.
 - c) le bandiere ed altri elementi privi di messaggio pubblicitario opportunamente ancorati.
 - d) la cartellonistica di cantiere così come prevista dalla vigente normativa edilizia senza che su di essa venga apposto alcun tipo di messaggio pubblicitario e senza ripetizioni.
- 2.** Sono escluse dal rilascio di pareri quelle installazioni pubblicitarie che per posizione non sono percepibili dall’utente della strada quali installazioni all’interno di androni di edifici o colonnati o dietro recinzioni ed ostacoli fissi, o poste su edifici ma a distanza tale da non potere essere visibili da utente alla guida di veicolo; non sono soggetti a parere le installazioni pubblicitarie poste sugli erogatori di distributori di carburanti, vetrofanie e tende ombreggianti qualora queste non siano aggettanti su proprietà provinciale e poste alla distanza minima di m 1,00 dalla carreggiata; non sono altresì soggetti a parere quelle installazioni destinate al solo traffico pedonale.

Articolo 38

Dimensioni

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 48 Reg C.d.S.

- 1.** I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari se installati fuori dai centri abitati all’interno della fascia di rispetto stradale, non devono superare la superficie di sei metri quadrati (6,00 mq) per ogni facciata.
- 2.** Le INSEGNE DI ESERCIZIO purché poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, possono raggiungere la superficie di 10 mq, ritenendo tale misura il limite estremo non superabile in nessun caso.
- 3.** Le PREINSEGNE hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m 1,00 x m 0,20 e superiori di m 1,50 x m. 0,30. E’ ammesso l’abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia. Su un palo di sostegno è possibile installare fino a tre preinsegne, per le ulteriori preinsegne è necessario integrare un secondo palo (a cura e spese del nuovo richiedente) per la stabilità dell’impianto pubblicitario. Le autorizzazioni relative all’inserimento di nuove preinsegne nell’impianto originario hanno la scadenza dell’autorizzazione di quest’ultimo; per le successive installazioni viene presentata apposita domanda corredata da attestazione del versamento delle spese di istruttoria, copia della autorizzazione originaria, da copia del nuovo bozzetto e dalla dichiarazione di stabilità riferita all’impianto nel suo complesso.
- 4.** Le dimensioni delle insegne, cartelli pubblicitari, preinsegne ed altri mezzi pubblicitari all’interno dei centri abitati, lungo le strade provinciali, sono soggette alle limitazioni dei regolamenti comunali. Laddove i regolamenti comunali in materia di pubblicità sulle strade non siano presenti, ovvero non contengano specifiche in tal senso, si applicano le disposizioni del Codice della Strada.

Articolo 39

Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 49 Reg C.d.S.

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare (es. rettangolare, quadrata...), che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in prossimità ed in corrispondenza delle intersezioni.
4. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati deve essere, in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale, misurata nella sezione stradale corrispondente e di 2,20 m all'interno del Centro Abitato.
5. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli standardi, se posizionati al di sopra della carreggiata stradale, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.
6. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti, devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

Articolo 40

Caratteristiche dei cartelli delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari luminosi.

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti **fuori dai centri abitati**, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare attenzione deve essere adottata nell'uso dei colori, soprattutto del colore rosso e verde e del loro abbinamento al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni semaforizzate.

Articolo 41

Cartelli e altri mezzi pubblicitari installati con carattere di provvisorietà

1. In occasione di manifestazioni culturali, politiche, sportive, congressuali, espositive, spettacolari e simili, può essere autorizzata l'installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari con caratteristiche di provvisorietà con le prescrizioni e limitazioni di seguito indicate:
 - i cartelli non dovranno avere dimensione superiore a 1,50 mq, *nel numero massimo di 3 posti in successione e comunque per un numero complessivo totale lungo le SS.PP. di n° 20 cartelli*. E' ammessa, in conseguenza della temporaneità, la deroga alle distanze minime previste dall'articolo seguente, purché l'installazione non comporti pericolo o intralcio per la circolazione. I cartelli potranno essere esposti limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione, ovvero nei 20 giorni precedenti ed ai due giorni successivi.
 - i "segni orizzontali reclamistici" sono ammessi lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente

al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi le distanze di cui al art. 9 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

- gli “striscioni” sono ammessi unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alla ventiquattro ore successive allo stesso. Per tali mezzi la distanza prevista all’art. 9, comma 2 lett. b) si riduce a 50 m.

- “locandine e standardi” sono ammessi per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alla ventiquattro ore successive allo stesso. Per tali mezzi la distanza prevista all’art.9, comma 2 lett. b) si riduce a 50 m.

- le applicazioni orizzontali non dovranno mai comunque in ogni modo ridurre le caratteristiche strutturali di aderenza della strada, così come a rimozione avvenuta si dovrà provvedere a ripristinare le condizioni preesistenti.

2. Le installazioni pubblicitarie poste fuori dai centri abitati all’esterno della fascia di rispetto stradale saranno valutate unicamente in base alla possibile creazione di disturbo visivo o distrazione agli utenti della strada del messaggio pubblicitario esposto, come contenuto nell’articolo 23 comma 1 del Codice della Strada; non saranno valutati gli articoli 48, 50 e 51 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

3. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.

4. Il posizionamento dei cartelli, insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari **fuori dai centri abitati** e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h., salvo i casi specifici ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, ovvero all’interno della fascia di rispetto, deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 3 m dal limite della carreggiata e comunque se presenti all’esterno di banchine, piazzole di sosta, cunette.
- b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari.
- c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizioni.
- d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione.
- e) 150 m prima dei segnali di indicazione.
- f) 100 m dopo i segnali di indicazione.
- g) 100 m dal punto di tangenza delle curve definite all'art. 3 comma 1 punto 20) del C.d.S..
- h) 250 m prima delle intersezioni poste su entrambi i lati.
- i) 100 m dopo le intersezioni poste su entrambi i lati.
- j) 200 m dagli imbocchi delle gallerie.

5. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia, pertanto un mezzo pubblicitario non parallelo bifacciale avrà una doppia valutazione così come un mezzo pubblicitario posto parallelo all’asse stradale; la valutazione nel senso di marcia dei veicoli è indipendente dalla posizione lato strada del mezzo pubblicitario.

6. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, già esistano a distanza inferiore a m 3 dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a m 3, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro o con i tronchi degli alberi. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, **fuori dai centri** abitati, lungo od in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue.
- b) in corrispondenza delle intersezioni.
- c) lungo le curve come definite all'art. 3 comma 1 punto 20) del C.d.S. e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza.
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°.
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari.
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe.
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
- i) sui bordi dei marciapiedi e sui cigli stradali.
- j) superiormente ai fossi stradali.

7. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari **entro i centri abitati**, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h, all'interno della fascia di rispetto stradale, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi e, ove consentito dai regolamenti comunali è autorizzato ed effettuato di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 50 m lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semafori e delle intersezioni poste su entrambi i lati.
- b) 30 m lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, dagli impianti semafori e delle intersezioni poste su entrambi i lati.
- c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, dagli impianti semafori e dalle intersezioni.
- d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.

8. I Comuni possono, per le strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, concedere deroghe alle sopraccitate distanze.

9. Il posizionamento dei cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, **entro i centri abitati**, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue.
- b) in corrispondenza delle intersezioni.
- c) **lungo le curve come definite all'art. 3 comma 1 punto 20) del C.d.S. e su tutta l'area** compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza.
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°.
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati.
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari.
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe.
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
- i) sui bordi dei marciapiedi e sui cigli stradali.

j) superiormente ai fossi stradali.

10. **All'interno dei Centri abitati** i comuni hanno la facoltà di derogare all'applicazione del divieto di cui al comma 3) lett. A.
11. Le norme di cui al comma 2), (distanze fuori dal CA), comma 4 (distanze dentro al CA) e comma 5 lettera c (divieto lungo le curve) non si applicano per **le insegne di esercizio**, a condizione che le stesse siano collocate **parallelamente al senso di marcia** dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, **fuori dai centri abitati**, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3m **anche non parallelamente al senso di marcia**, ed **entro i centri abitati** alla distanza fissata dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1 del Codice della Strada.
12. Le distanze di cui al comma 2) (fuori dal CA) e comma 4, (dentro al CA), ad eccezione delle distanze dalle intersezioni, non si applicano per i **cartelli** e **altri mezzi pubblicitari** collocati **parallelamente al senso di marcia** dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, **fuori dai centri abitati**, ad una distanza non inferiore a 3m dal limite della carreggiata, ed **entro i centri abitati** alla distanza fissata dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1 del Codice della Strada. Entro i Centri Abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.
13. I cartelli, le insegne e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
14. Per gli **impianti pubblicitari di servizio** costituiti da paline e pensiline di fermata autobus e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 mq, non si applicano, **fuori dai centri abitati**, le distanze previste al comma 2 del presente articolo ed entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dai regolamenti comunali, sempreché siano rispettate le disposizioni di cui all'art. 23 del Codice.
- Nei Centri Abitati**, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapetonali e pensiline di fermata autobus è disciplinata dai regolamenti comunali ed autorizzata unicamente dal Comune; il Comune dovrà preventivamente ottenere dalla Provincia Autorizzazione all'installazione dei **manufatti** di transenne parapetonali e pensilina fermata autobus.
- All'esterno dei centri abitati sarà discrezione della Provincia definire l'installazione pubblicitaria come **impianto pubblicitari di servizio** in base alla sua necessaria utilità per l'utenza stradale veicolare e pedonale ed al numero di impianti simili.
15. I **segni orizzontali reclamistici** sono ammessi unicamente:
- a. all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali.
 - b. lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per esse non si applica quanto previsto dal comma 7 dell'articolo successivo e le distanze di cui al comma 2 del medesimo art. 9 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.
16. **All'interno dei centri abitati** l'installazione di **impianti di preinsegne** avverrà mediante rilascio di autorizzazione al Comune, con sola identificazione della posizione; la gestione delle successive installazioni, fino al numero massimo di 6 con i criteri previsti dalla relativa normativa, resterà in capo al Comune; ogni Comune potrà sottoporre alla Provincia un piano con tutte le posizioni in progetto lungo le SSPP nei tratti interni agli abitati, oggetto di unica autorizzazione.
17. **Fuori dai centri abitati**, ad una distanza prima delle intersezioni, non superiore a 500 m e non inferiore a 50 m, è ammesso il posizionamento di **preinsegne** in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2 lettere b), c), d), e), f) ed h) del presente articolo. In tal caso le preinsegne

possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio.

18. Qualora nel sito di installazione richiesto per una **preinsegna**, sia già presente un impianto precedentemente autorizzato, la collocazione dovrà avvenire sul suddetto impianto sino al numero massimo di 6 preinsegne per ogni senso di marcia.

La verifica tecnica prevista ai sensi dell'art. 53, comma 3 del Regolamento del C.d.S., dovrà essere prodotta ad ogni nuova installazione e la scadenza dell'autorizzazione sarà uniformata a quella residua dell'impianto.

19. Fuori da centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni **stazione di rifornimento di carburante** e stazione di esercizio, della superficie massima di 4 mq, ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata. E' possibile, inoltre, autorizzare n. 2 insegne di esercizio collocate sulle due fasce laterali della pensilina perpendicolare alla sede stradale purché le loro dimensioni rientrino all'interno dello spessore della pensilina stessa. Sono inoltre autorizzabili per ogni stazione di servizio n. 1 totem delle dimensioni massime di m 1,50 x 4,00 bifacciali, contenenti l'indicazione dei servizi prestati e relativo prezziario.

Articolo 42

Limitazioni

1. Al fine di garantire il principio della massima sicurezza possibile sia attiva (rischi di impatto) che passiva (distrazioni), considerata la vocazione turistica della zona ed il consistente afflusso di mezzi, lungo i seguenti tratti di strade:

- SP 136 "Santarcangelo - mare": intera estesa, ricadente unicamente in Comune di Rimini.
- SP 17 "Saludecese": dal km 0+000 al km 0+800 (uscita casello autostradale ricadente in Comune di Cattolica).
- SP 17 Var "Saludecese variante Pianventena": intera estesa nei comuni di San Giovanni in Marignano e Morciano.
- SP 18 "Conca": dal km 9+000 al km 10+960 (nuova variante, ricadente in Comune di Montecolombo - Montescudo).

tutte le distanze indicate nelle norme precedenti, **fuori dai centri abitati**, da considerare per l'installazione di cartelli all'interno della fascia di rispetto, devono intendersi raddoppiate nella misura.

2. Dentro e fuori i centri abitati è vietata la pubblicità all'interno dell'aiuola centrale delle rotatorie ed il posizionamento di cartelli in aree poste all'interno della fascia di rispetto stradale delle rotatorie; nel caso in cui siano intervenuti accordi con soggetti pubblici o privati con appositi disciplinari che regolamentino la manutenzione delle aiuole è possibile l'inserimento all'interno dell'aiuola centrale, per ogni corsia di immissione, di cartello di dimensioni massime cm 100 x 60 (h) visibile unicamente da vicolo in arresto nella corsia di immissione.

3. Al fine di promuovere la valorizzazione dell'ambiente e del territorio provinciale è consentita in deroga alle norme previste dal presente Regolamento l'installazione di impianti aventi lo scopo di pubblicizzare le realtà di rilievo presenti e le attività da parte di soggetti istituzionali, purché tali cartelli abbiano carattere generale e contengano messaggi di immediata comprensione ricorrendo in particolare all'uso di immagini.

Articolo 43

Zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale

1. Ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.42/2004 "Codice dei Beni Culturali", è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità, ad eccezione delle insegne di esercizio, e delle pre-insegne inerenti le attività all'interno delle aree vincolate, lungo le strade provinciali site nell'ambito o in prossimità di aree tutelate come **beni culturali**, salvo autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Rimini a norma dell'art. 23, comma 4 del Codice della Strada, previo parere favorevole della sovrintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.
2. Ai sensi dell'articolo 153 del D. Lgs n. 41/2004 è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, ad eccezione delle insegne di esercizio, e delle pre-insegne inerenti le attività all'interno delle aree vincolate, lungo le strade provinciali site nell'ambito o in prossimità dei **beni paesaggistici**, salvo autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Rimini a norma dell'art. 23, comma 4 del Codice della Strada, previo parere favorevole della amministrazione competente individuata dalla regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.
3. Sono esclusi dalle autorizzazioni di cui sopra gli interventi ricadenti nell'allegato A ai punti A17 e A23 del DPR 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica e sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata".
4. All'interno del sistema forestale e boschivo, nelle zone di tutela naturalistica ed in quelle di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale e di quelle classificate dalla attuale normativa del P.T.P.C. di cui alla **tavola B**:
 - Art. **5.1** "Sistema forestale e boschivo".
 - Artt. **5.2** "Zone di tutela naturalistica".
 - Art. **5.3** "Zone di particolare interesse paesaggistico".
 - Art. **2.2** "Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua".
 - Art. **5.4** "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua".
 - Art.-**5.5** "Zone ed elementi di interessi storico-archeologico".è vietata l'installazione di qualsivoglia mezzo pubblicitario, con la sola esclusione delle insegne e delle preinsegne inerenti alle attività situate all'interno delle aree vincolate.
5. Il rispetto della normativa di cui al PTCP non è soggetto di valutazione nell'ambito del Nulla Osta Tecnico Provinciale in quanto trattasi di normativa ricompresa negli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 44

Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 57 Reg. Att. C.d.S.

1. La pubblicità sui veicoli è disciplinata dall'art. 23 Codice della Strada e dall'art. 57 Reg. Att. C.d.S. Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art. 158 Codice della Strada.

Articolo 45

Autorizzazione all'installazione di segnali stradali

1. All'esterno dai centri abitati la Provincia potrà autorizzare l'installazione di segnaletica stradale ad altri enti od attività solamente qualora riconosca che la stessa sia utile per la circolazione; la posizione può essere isolata o su impianti segnaletici esistenti; l'autorizzazione comprenderà le prescrizioni tecniche per la creazione o la modifica degli impianti. Diversamente non è ammessa la posa di segnaletica stradale fianco strada provinciale senza autorizzazione provinciale

2. All'esterno dai centri abitati la Provincia potrà autorizzare ad attività economiche l'installazione di segnaletica stradale di cui all'articolo 134 del Regolamento di esecuzione del C.D.S. "segnali di direzione per attività isolate" o articolo 136 "segnali di indicazione di servizi" qualora ritenga utile per la circolazione e non sia possibile indicare le attività con altre forme pubblicitarie; la valutazione è discrezionale e terrà conto sia del numero che della posizione.

TITOLO SESTO

TRASPORTI ECCEZIONALI

Articolo 46

Domanda per il rilascio dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni per i veicoli e i trasporti eccezionali vengono rilasciate secondo le disposizioni dell'art. 10 del Codice della Strada per i veicoli industriali (e Art 11-20 Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada) e degli Artt. 104-114 del Codice della Strada (Art. 268 Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada) per i mezzi agricoli e le macchine operatrici.
2. Le pratiche rilasciate secondo le disposizioni dell'art. 10 del Codice della Strada per i veicoli industriali sono evase entro 15 giorni dalla data di presentazione; le pratiche rilasciate secondo le disposizioni degli Artt. 104-114 del Codice della Strada sono evase entro 10 giorni dalla data di presentazione.
3. La domanda per il rilascio di autorizzazione a trasporti eccezionali deve essere presentata, munita di marca da bollo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa di trasporto o dal proprietario del veicolo, almeno 15 giorni prima della data nella quale deve avvenire il trasporto o della data dalla quale si chiede la decorrenza dell'autorizzazione. La domanda deve contenere:
 - a) dati costruttivi del veicolo (marca, modello, targa, telaio, massa complessiva e per assi, dimensioni).
 - b) dati necessari alla individuazione del richiedente e della sua dotazione di mezzi tecnici eventualmente necessari per effettuare il trasporto.
 - c) schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico, riportante la configurazione del veicolo o complesso veicolare, e la distribuzione del carico sugli assi.
 - d) elenco delle strade o dei tronchi di strade interessate al transito.
 - e) numero dei viaggi, la presunta data di effettuazione o il periodo di tempo per cui si chiede l'autorizzazione.
 - f) descrizione del carico e del suo eventuale imballaggio.
 - g) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società o impresa di trasporto o del proprietario del veicolo, di essere in regola con le autorizzazioni richieste per l'esercizio dell'attività di trasporto in conto terzi; la dichiarazione non è necessaria per le imprese che costruiscono veicoli eccezionali o per chi effettua trasporti in conto proprio.
 - h) dichiarazione con cui il titolare si impegna a rispettare tutte le prescrizioni imposte sotto pena di decadenza dell'efficacia dell'autorizzazione.
 - i) dichiarazione di aver verificato la percorribilità di tutto l'itinerario, con particolare riferimento all'inscrivibilità in curva del veicolo o del complesso veicolare;
 - j) per i trasporti eccedenti in altezza, dovrà essere presentata la dichiarazione di aver verificato che sull'intero percorso non siano presenti linee elettriche che determinano un franco inferiore a 40 cm e opere d'arte (ponti, ecc.) con un franco inferiore a 20 cm rispetto all'intradosso.
4. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - fotocopia della carta di circolazione con dichiarazione che la stessa è copia conforme all'originale.
 - ricevuta attestante il pagamento delle spese di istruttoria.
 - ricevuta attestante il pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura della strada secondo l'importo di cui all'art. 18 del Regolamento di attuazione.

- copia autentica in conto proprio o dell'autorizzazione per trasporto in conto terzi.
 - n. 1 marca da bollo per il rilascio dell'autorizzazione.
 - copia della richiesta di commissione della ditta per conto della quale è effettuato il trasporto (al fine di verificare le caratteristiche dell'oggetto trasportato ed il suo peso).
- 5.** Il provvedimento d'autorizzazione deve essere rilasciato per il periodo indicato dal richiedente, purché siano stati rispettati i termini minimi di presentazione della domanda. Qualora la domanda sia incompleta od occorra il nullaosta dei comuni o delle altre Province, il termine di 15 giorni decorre dal giorno dell'integrazione degli stessi.
- 6.** Per il rilascio di autorizzazioni relative a macchine agricole ed operatrici previsto dall'art. 104 Codice della Strada e dagli artt. 265 e ss. del Regolamento di attuazione la domanda di autorizzazione deve riportare:
- a) i dati identificativi del richiedente.
 - b) l'indicazione dei Comuni nel cui ambito territoriale si intende far circolare la macchina.
 - c) il disegno riprodotto lo schema longitudinale e trasversale del veicolo col suo carico (solo nel caso di trasporto di macchine agricole eccezionali su rimorchi agricoli).
- 7.** Alla domanda deve essere allegata:
- marca da bollo per il rilascio di autorizzazione.
 - copia fotostatica fronte-retro di un documento di riconoscimento e una fotocopia della carta di circolazione (con dichiarazione che la stessa è conforme all'originale).
 - certificato di idoneità tecnica.
- 8.** L'autorizzazione verrà rilasciata entro 10 giorni dalla data di presentazione della domanda, salvo la necessità di acquisire il nullaosta di altri enti.
- 9.** Il veicolo convoglio dovrà circolare con scorta tecnica secondo le disposizioni del Codice della Strada e salve le speciali prescrizioni imposte con il provvedimento conclusivo.

Articolo 47

Riprese cinematografiche

- 1.** In caso di richieste per riprese cinematografiche dovrà essere presentata apposita domanda in bollo all'Ente proprietario corredata dalla prova dell'eseguito pagamento della somma relativa alle spese di istruttoria e del Canone dovuto per occupazione temporanea di suolo pubblico di cui alla tabella dell'Allegati B al presente regolamento.
- 2.** Dovrà inoltre essere versata la somma dovuta a titolo di cauzione di cui al precedente art. 9 del presente regolamento.
- 3.** La Provincia potrà valutare di volta in volta, in base al tipo di riprese da autorizzare, se aumentare o diminuire la somma dovuta a titolo di cauzione, in considerazione di tutte le circostanze del caso.

Articolo 48

Competizioni sportive su strada e manifestazioni motoristiche

- 1.** Le norme per le **competizioni sportive su strada** sono regolate dall'art. 9 del Codice della Strada.
- 2.** Per le gare ciclistiche l'Ente proprietario rilascia apposito nulla osta solo dopo il parere favorevole del responsabile di zona del servizio strade che dovrà valutare la percorribilità dei tratti interessati in ordine al tipo e al grado di manifestazione.
- 3.** Per le competizioni in cui è previsto il collaudo di cui all'art 9, comma 4, del Codice della Strada, al sopralluogo dovrà intervenire il responsabile di zona del servizio strade interessato.

- 4.** Per le gare con veicoli a motore il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento della cauzione e delle spese di istruttoria. Il deposito cauzionale copre eventuali danni subiti dalle strade e loro pertinenze e potrà essere svincolato solo dopo il ripristino dello stato dei luoghi e dopo il riscontro positivo effettuato dall'assistente stradale R.C.O. con apposito verbale di constatazione.
- 5.** L'istanza in bollo deve pervenire entro 60 giorni dalla data prevista per lo svolgimento della manifestazione.
- 6.** L'autorizzazione è subordinata altresì alla stipula di un contratto di assicurazione per responsabilità civile ai sensi dell'art. 124 del Codice delle Assicurazioni e dell'art 9 del Codice della Strada, a copertura di danni causati a persone e cose causati dallo svolgimento della manifestazione.
- 7.** L'organizzatore della manifestazione deve inoltre sottoscrivere un impegno di assunzione degli obblighi di ripristino dello stato dei luoghi.
- 8.** L'organizzatore della manifestazione è tenuto altresì ad effettuare un versamento di una cauzione in numerario o produrre fidejussione bancaria o assicurativa "a prima richiesta" per l'importo stabilito dalla tabella "Allegato B" del presente Regolamento. Il deposito cauzionale è a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi e potrà essere svincolato solo se alla scadenza di trenta giorni dalla data di svolgimento della manifestazione non siano stati segnalati a questa Amministrazione Provinciale danni causati dalla manifestazione stessa.

TITOLO SETTIMO

DISCIPLINA DEL CANONE, ESENZIONI E RIDUZIONI E VERSAMENTO

Articolo 49

Soggetto tenuto al pagamento del canone

1. Il Canone è dovuto alla Provincia di Rimini dal titolare dell'autorizzazione o della concessione per l'occupazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido con il titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero con colui che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario, il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto (abusivi), gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.
3. L'atto autorizzativo è rilasciato ad un unico soggetto. Il Canone e il versamento dello stesso, può essere suddiviso in quote fra gli aventi diritto.
4. In caso di occupazione o diffusione relative al condominio, compete all'amministratore l'obbligo del versamento del Canone dovuto in quanto rappresentante ex lege (art. 1131 c.c.) del condominio.

Articolo 50

Determinazione della superficie di occupazione

1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.
2. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.
3. Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati, salvo che per la particolarità dell'occupazione non sia più adeguato il metro lineare e quelle inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato.
4. Nel caso di ponteggi, non sono soggette a tassazione le strutture paraschegge, mentre per i ponteggi a sbalzo, la superficie di occupazione si calcola in ragione della proiezione.

Articolo 51

1. Sono considerati accessi carrabili o pedonali, indipendentemente dalle loro modalità costruttive, quegli spazi identificabili fisicamente, attraverso i quali si costituisce un passaggio e un transito tra la proprietà provinciale e quella privata con limitazione dell'utilità pubblica dell'area derivante dall'azione di accedere.
2. Per occupazione mediante accesso carrabile o pedonale si intende l'occupazione effettuata con manufatti o attraverso modifica o alterazione del piano o delle pertinenze stradali intesa a facilitare l'accesso alla proprietà privata, quali, a titolo esemplificativo:
 - a) listoni di pietra od altro materiale.
 - b) appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o piste ciclabili e nelle banchine stradali.
 - c) riempimento di scarpata, tombamento del fosso stradale o della cunetta di scolo delle acque stradali.
 - d) muretti d'ala.

e) smussi nel marciapiede.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 10), Codice della Strada, l'area o spazio pubblico non comprende solo la carreggiata e la banchina, ma anche le aree e tutte le opere pertinenziali e funzionali alla strada stessa, quali il fosso di guardia o di scolo, la cunetta, il piede della scarpata se la strada è in rilevato, il ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
4. Gli accessi carrabili, anche quelli esenti, sono individuati a cura dell'intestatario con l'apposito segnale di "passo carrabile-divieto di sosta " di cui alla fig. II 78 art. 120 del D.P.R. 16/12/1992. n. 495, da collocare in proprietà privata ad una distanza minima di ml. 2,00 dal confine stradale. Il segnale ha dimensioni di 45 x 25 cm e indica zone per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige il divieto di sosta. Sulla parte alta del segnale deve essere indicato l'Ente proprietario della strada che rilascia l'autorizzazione, in basso deve essere indicato il numero e l'anno del rilascio. La mancata indicazione dell'Ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto.
5. Ai fini del calcolo del canone la larghezza dell'accesso è pari all'apertura del cancello/sbarra/strada privata/varco utile nella recinzione. Se non è presente un'opera di delimitazione dell'apertura, la larghezza è calcolata sul varco utile al passaggio della carreggiata stradale.
6. Nell'ipotesi di presenza di più aperture insistenti sulla stessa area di sosta, la larghezza è calcolata sul varco utile della carreggiata stradale.
7. Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, ad un fondo o ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica all'area pubblica antistante. Ai fini dell'applicazione del canone, la misura è determinata con gli stessi criteri di cui al precedente comma 5.
8. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda alla Provincia. L'abolizione del passo carrabile comporterà la chiusura dello stesso con interventi atti a impedire in maniera permanente l'accesso dei veicoli alla proprietà privata e l'eventuale messa in pristino dell'assetto stradale. Fino alla data di completamento delle opere di chiusura e rimozione il Canone rimane comunque dovuto.

Articolo 52 **Passi carrabili**

1. Nell'ambito degli accessi carrabili, fatte salve le disposizioni dell'art. 22 del Codice della Strada, sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata identificato dall'apposito segnale di cui al comma 3 dell'art. 51.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si applicano le medesime modalità previste per gli accessi carrabili.

Articolo 53 **Attività edile**

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, la superficie rilevante ai fini del Canone viene calcolata considerando sia le regole determinative di cui all'art. 50 del presente regolamento, che degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico per via dell'occupazione per l'attività edile.

Articolo 54
Criteria determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni

1. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a) della Legge n. 160/2019, il Canone per l'occupazione sia permanente che temporanea di spazi ed aree pubbliche costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa: tale canone di concessione ha natura giuridica di entrata patrimoniale della Provincia.
2. Non sono soggette al Canone le occupazioni che in relazione alla medesima superficie di riferimento siano complessivamente inferiori al metro quadrato.
3. La durata dell'occupazione permanente decorre dal giorno successivo a quello di rilascio della concessione e per l'occupazione temporanea dalla data di inizio indicata nel provvedimento autorizzatorio.

Articolo 55
Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere

1. Per le occupazioni permanenti del territorio provinciale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50 per il numero complessivo delle utenze presenti nei Comuni nell'ambito territoriale provinciale. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00.
2. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. All'uopo il soggetto obbligato al pagamento del Canone ai sensi dell'articolo 1, comma 831 della Legge Istitutiva deve presentare specifica dichiarazione alla Provincia in merito alle utenze di tutto il territorio, suddivise per comune, in relazione ai corrispondenti obblighi dichiarativi verso i comuni stessi, disciplinati dalla medesima disposizione della Legge. La dichiarazione dovrà pervenire entro il mese di aprile di ciascun anno in relazione alle utenze dell'anno precedente, ed entro la medesima data dovrà essere effettuato il versamento del canone. I Comuni e la Provincia collaborano istituzionalmente al fine di assicurare coordinamento nella acquisizione delle dichiarazioni e nella verifica dei dati.
3. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Non sono soggette al pagamento del canone le occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere. La durata delle suddette occupazioni, previo rilascio della relativa autorizzazione, è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).
5. Costituisce autonoma occupazione rispetto a quella indicata al comma 2 quella effettuata a mezzo antenne e tralicci e comunque con qualsiasi altro manufatti e impianti non direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

6. E' fatto obbligo al titolare della concessione per impianti a rete di rimuovere i medesimi a propria cura e spese qualora siano di ostacolo all'esecuzione di lavori stradali.

Articolo 56

Tariffe annuali e tariffe temporanee/giornaliere

1. L'importo del canone annuo dovuto per gli accessi carrabili permanenti è determinato moltiplicando la tariffa per metro lineare per la larghezza dell'accesso come determinata all'art. 51.
2. Per le occupazioni temporanee il canone dovuto si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in base alla misura giornaliera di tariffa deliberata.
3. Le tariffe sono determinate con decreto Presidenziale e devono essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 57

Regole per la quantificazione del Canone

1. **Per le occupazioni permanenti** il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione.
2. Per le occupazioni o le diffusioni aventi inizio nel corso dell'anno, la durata dell'occupazione ai fini dell'applicazione della tariffa si determina in semestri solari interi calcolati dalla data di rilascio della concessione, considerando annuali le concessioni rilasciate entro il primo semestre dell'anno solare.
3. **Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee** l'importo del rispettivo canone è determinato con Decreto presidenziale.

Articolo 58

Esenzioni per legge e regolamentari

1. Sono esenti dal Canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima.

- e) le occupazioni di aree cimiteriali.
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola.
- g) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
- h) le occupazioni con pedane ed altri manufatti destinati a facilitare l'accesso o il passaggio ai soggetti portatori di handicap.
- i) gli accessi pedonali e le aperture utili di larghezza inferiore a mt. 2.00.

Articolo 59

Modalità e termini per il versamento

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio del titolo amministrativo; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro i termini comunicati dall'Ente.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione.
3. Per le occupazioni di cui all'art. 3 comma 3 il pagamento del Canone alla Provincia deve precedere il rilascio del nulla osta.
4. Con delibera di Consiglio (ovvero Decreto Presidenziale) i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con il medesimo provvedimento possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
5. Le variazioni della titolarità della concessione e/o dell'autorizzazione in corso d'anno, fermo restando le ulteriori prescrizioni previste dal presente regolamento, sono subordinate all'avvenuto pagamento dell'intero importo del Canone dell'anno solare di riferimento da parte dell'intestatario che ha mantenuto la titolarità per la maggiore durata.

Articolo 60

Controllo dei versamenti

1. Il Settore competente della liquidazione dei versamenti in proprio o tramite il soggetto affidatario, nei casi di rateazione del Canone, provvede alla verifica dell'integrità e tempestività dei versamenti dovuti.
2. In caso di mancato o parziale versamento, il Settore preposto ovvero il soggetto affidatario provvede, senza indugio, ad inviare, a mezzo raccomandata o pec, un'apposita comunicazione di addebito al titolare della concessione/autorizzazione, invitandolo alla regolarizzazione del versamento delle somme dovute a titolo di rata scaduta non corrisposta con la maggiorazione degli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse legale aumentato di due punti percentuali, da computare dal giorno successivo alla scadenza alla data di ricezione della comunicazione, attestata dalla ricevuta di consegna.
3. In difetto di versamento delle somme e nei tempi di cui al precedente comma 2, la concessione o autorizzazione si intende decaduta e l'occupazione diviene abusiva.

TITOLO VIII

ACCERTAMENTO, INDENNITÀ, SANZIONI, RISCOSSIONE COATTIVA, RIMBORSI, CONTENZIOSO, DISCIPLINA FINALE E TRANSITORIA

Articolo 61 Accertamento

1. La Provincia tramite il Servizio Economico Finanziario o i soggetti autorizzati ex art. 1 comma 179 della Legge n. 296/2006, il Responsabile dell'entrata, nonché gli altri dipendenti della Provincia o del concessionario affidatario a cui è stato conferito apposito potere con provvedimento adottato dal dirigente del Servizio competente, provvede alla verifica ed all'accertamento dell'entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico abusive mediante notifica ai soggetti tenuti al versamento del Canone apposito atto finalizzato alla riscossione con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019.
2. L'atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/1973 o dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.
3. Non si procede all'emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi, risulta inferiore a euro 5,00 con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone stesso effettuati dal medesimo soggetto.

Articolo 62 Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:
 - a) l'indennità pari al canone maggiorato del suo 50% (*fino al 50 per cento*), considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).
2. Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto dal presente regolamento.

3. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D. Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, sez. I e II della L. n. 689/1981. Rimane salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 21, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del codice della strada.

4. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00, né maggiore a euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'articolo 7-bis del D. Lgs. 267/2000.

5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.

6. La richiesta di regolarizzazione dell'occupazione e/o della diffusione abusiva, attraverso la presentazione di rituale domanda di concessione e/o autorizzazione non è ammessa se non si è previamente regolarizzato il versamento di tutte le somme dovute, ivi comprese le sanzioni, anche quelle del Codice della Strada, conseguenziale all'abuso.

Articolo 63

Riscossione coattiva

1. L'accertamento e la irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160/2019.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dalla Provincia per la rimozione di materiali, manufatti, impianti e mezzi nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex art. 1 comma 792, della legge n. 160/2019.

Articolo 64

Interessi

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Articolo 65

Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.
2. La Provincia deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori ad euro 5,00.
3. I rimborsi non possono essere riscossi attraverso compensazione con somme dovute.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 66

Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 67

Disposizioni finali e transitorie


1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dalla Provincia contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
4. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo temporale a decorrere dalla predetta data e fino alla loro scadenza è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento.
5. E' compito dell'Ufficio che ha rilasciato la concessione e/o l'autorizzazione la verifica della compatibilità delle precedenti prescrizioni per i previgenti regimi, con le prescrizioni del Canone di legge e del presente regolamento.
6. All'esito dell'istruttoria, il funzionario responsabile rilascia il titolo integrato e comunica il Canone dovuto invitandolo alla regolarizzazione dell'eventuale dovuto al netto degli importi già incassati, secondo le tempistiche previste dal presente regolamento.

Numero schema	Argomento	Art.	Punto art.
1	Confine stradale		
2	Dimensioni accesso <u>fuori</u> centro abitato		
3	Dimensioni accesso <u>fuori</u> centro abitato, a confine		


SCHEMA 1

Confine stradale —


Confine stradale con fosso o cunetta



Confine stradale con scarpata a monte



Confine stradale con scarpata a valle




Confine stradale con gabbionata o muro di sostegno




SCHEMA 1

Confine stradale –



SCHEMA 2

DIMENSIONI accesso FUORI Centro Abitato



A = apertura del cancello: misura soggetta a tassazione;

B = profondità del cancello dal bordo stradale;

C = larghezza ingresso misurata sul bordo stradale (svaso);

Civ. : accesso tipo civile;


Ind. : accesso tipo industriale.

Misure minime – m:

	S.P. tipo C		S.P. tipo F	
	1° Categ.		2° Categ.	
	Civ.	Ind.	Civ.	Ind.
A	4,0	6,0	4,0	6,0
B	8,0	15,0	6,0	12,0
C	15,0	25,0	12,0	25,0

SCHEMA 3

DIMENSIONI accesso FUORI Centro Abitato, a confine –



A = apertura del cancello: misura soggetta a tassazione;

B = profondità del cancello dal bordo stradale;

C = larghezza ingresso misurata sul bordo stradale.

Civ. : accesso tipo civile;


Ind. : accesso tipo industriale.

Misure minime – m:

	S.P. tipo C		S.P. tipo F	
	1° Categ.		2° Categ.	
	Civ.	Ind.	Civ.	Ind.
A	4,0	6,0	4,0	6,0
B	8,0	15,0	6,0	12,0
C	10,0	15,0	8,0	12,0

SCHEMA 4

DIMENSIONI accesso FUORI Centro Abitato, cancello trasversale SP



A = apertura del cancello/larghezza varco: misura soggetta a tassazione;

B = profondità della recinzione parallela dall'asse stradale a delimitazione area di sosta.

Misure minime – m:

	S.P. tipo C		S.P. tipo F	
	1° Categ.		2° Categ.	
	Civ.	Ind.	Civ.	Ind.
A	4,0/6,0	da valutare	4,0/6,0	da valutare
B	<u>11,5</u>		<u>11,5</u>	

